



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 19/09/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1134

POR Puglia 2000-2006 - Mis. 4.19 "Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del Sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio" Azione b) - Capitale a rischio. Approvazione schema di bando.

L'Assessore all'I.C.A, Avv. Pietro LOSPINUSO sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

Con DGR n. 1255 del 10/10/2000 stato approvato il POR Puglia 2000-2006;

Con DGR n. 1692 del 11/12/2000 stato approvato il Complemento di Programmazione;

Con la L.R. 13/2000 sono state definite le "Procedure per l'attivazione del POR Puglia 2000-2006";

L'azione b) della Misura 4.19 "Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio" prevede azioni finalizzate allo sviluppo degli investimenti, anche attraverso interventi innovativi di ingegneria finanziaria;

La Regione attuer la Misura secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 23/2001

Per l'attuazione degli interventi sopra specificati si resa necessaria la predisposizione di uno schema di bando per la presentazione delle domande da parte dei soggetti attuatori da selezionare, cos come previsto dall'artt. 4 e 5 della L.R. 23/2001, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;

Il presente provvedimento di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4, lettera k, della L.R. 7/97 e legge di bilancio;

ATTESI GLI ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI SEGUITO SPECIFICATI:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa n a carico del bilancio regionale n a carico degli Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli gi autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, e dal Dirigente del Settore.

- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto che l'azione b) della Misura 4.19 prevista dal POR Puglia 2000-2006 e dal relativo Complemento di Programmazione;

- di approvare lo schema di bando per la presentazione delle domande da parte dei soggetti attuatori, che si allega come facente parte integrante del presente provvedimento;

- di incaricare il Dirigente del Settore Industria a procedere agli adempimenti di propria competenza attivando le procedure per l'attuazione dell'azione b) della Misura 4.19, prevista dal POR Puglia 2000-2006.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO INDUSTRIA
COMMERCIO ED ARTIGIANATO
SETTORE INDUSTRIA
Corso Sonnino, 177
70123 BARI

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006

Modalità di presentazione delle domande per il finanziamento di proposte di intervento relativo all'Asse 4 "Sistemi locali di sviluppo". Misura 4.19 - Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio.

1. Gli interventi ammissibili a finanziamento riguardano la seguente azione:

Azione b) Capitale di rischio

2. Beneficiari

2.1 I soggetti idonei alla costituzione e gestione del fondo dovranno avere natura rigorosamente privatistica e non essere in alcun modo riconducibili ai pubblici poteri, ai fini della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

In conformità a quanto previsto dal punto 3.2 della norma 8 dell'allegato al Regolamento (CE n. 1685/2000) della Commissione, dovranno inoltre garantire l'apporto di capitale privato, in misura superiore al 30% del capitale del fondo, proveniente da investitori operanti secondo i criteri di una economia di mercato, ai sensi della comunicazione della Commissione su "Aiuti di Stato e Capitale di Rischio" (2001/C235/03).

Potranno presentare la propria proposta:

a) Le Banche e gli Enti creditizi aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

- b) Le Societ finanziarie iscritte negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.lvo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono attivit di assunzione di partecipazioni ai sensi dell'art. 6, D.M. 6 Luglio 1994, aventi sede legale in Italia; o strutture equivalenti aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) Le Societ di gestione di fondi comuni di investimento mobiliari di tipo chiuso aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea; qualora trattasi di SGR italiana a capitale ridotto la Societ deve essere costituita ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 2001 relativo a SGR con capitale ridotto;
- d) Le Societ finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo costituite ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 o legislazione equivalente dello Stato membro dell'Unione Europea;
- e) ogni altra societ di capitali di diritto italiano o di diritto di altri Paesi UE avente quale soggetto sociale la gestione di fondi di Venture Capital o qualsiasi altro soggetto giuridico avente quale obiettivo e/o oggetto sociale l'acquisizione di partecipazioni azionarie di societ di piccole e medie dimensioni non quotate e costituente entit distinta sia dagli investitori che dalle imprese nelle quali siano effettuati gli investimenti, secondo la definizione di cui al punto IV.1 della Comunicazione della Commissione della Comunit Europea su aiuti di stato e capitale di rischio pubblicata in GUCE C.235 del 21.08.01.
- 2.2 I soggetti richiedenti che al momento della presentazione della proposta non hanno sede legale in Italia, devono indicare le modalit ed i tempi con i quali intendono stabilire, in caso di aggiudicazione, una propria unit locale con sede nel territorio italiano, che comunque dovr essere resa operativa non oltre i quattro mesi dalla sottoscrizione della Convenzione con la Regione.
- 2.3 Potranno altres presentare la propria proposta raggruppamenti di imprese, purch le imprese operanti alla gestione diretta del fondo e facenti parte del raggruppamento appartengano ad una delle categorie di cui al precedente punto 2.1 lettere a) - b) - c) - d) - e);

3. Copertura geografica

La misura investe l'intero territorio regionale.

4. Contenuto tecnico dell'Azione b) Capitale di rischio

L'obiettivo della Regione consiste nella partecipazione alla costituzione di un fondo, in senso economico di capitale di rischio a compartecipazione privata finalizzato a sostenere l'avvio e lo sviluppo di progetti di imprese derivanti anche da spin of accademici e di ricerca, o riferiti comunque ad attivit di carattere innovativo, ad alta tecnologia, attraverso l'acquisizione di quote di capitale sociale di piccole e medie imprese, ai sensi della Definizione Comunitaria vigente, localizzate sul territorio regionale. Le imprese partecipate dal fondo non dovranno appartenere al settore del commercio, n a quello della produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'Allegato I del trattato CE, nonch ai settori sensibili quali l'acciaio, le costruzioni navali, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica e quella carbonifera.

L'intervento del fondo, per la parte a partecipazione regionale, si concretizzer nella sottoscrizione di quote di capitale di rischio, quale partecipazione temporanea di minoranza. L'acquisizione delle quote avverr sulla base di una valutazione delle possibilit di sviluppo dell'impresa imputabili alla capacit innovativa della stessa. Essa verr effettuata dal soggetto gestore, in totale autonomia, operando in termini strettamente privatistici, quale operatore indipendente e secondo i tradizionali principi dell'economia di mercato; analogamente il prezzo di smobilizzo delle partecipazioni sar pertanto determinato secondo i medesimi criteri di mercato.

Gli interventi del fondo si concentreranno principalmente nelle tipologie del seed financing (investimento nella fase di sperimentazione dell'idea innovativa, quando ancora da dimostrare la validit tecnica del prodotto/servizio), nelle imprese create da non pi di 12 mesi e dello start up financing (investimento finalizzato all'avvio dell'attivit , quando non si conosce ancora la validit commerciale del prodotto/servizio, ma esiste gi almeno un prototipo), nelle imprese create da non pi di 36 mesi e salva comunque la facolt di effettuare ulteriori trances di investimento nelle imprese gi finanziate in

precedenza.

Lo scopo dell'azione quello di agevolare le Piccole e Medie Imprese nell'acquisizione di risorse utili a perseguire lo sviluppo dell'attività aziendale, diffondendo e facendo attecchire una nuova cultura imprenditoriale che superi la concezione dell'impresa/famiglia, con l'assunzione di partecipazioni minoritarie e temporanee a fronte di aumenti di capitale cui le PMI ricorrono per il sostegno a piani di sviluppo e programmi di investimento connessi all'ampliamento delle attività esistenti, allo sviluppo di nuove attività, ovvero all'adozione di nuove tecnologie di produzione.

La finalità dell'azione quindi quella di sostenere lo sviluppo dell'impresa che può essere notevolmente accelerato grazie all'intervento di capitali di rischio. All'apporto di risorse finanziarie va aggiunto che il contributo dell'investitore deve essere correttamente correlato agli obiettivi aziendali della partecipata, affinché l'intervento dell'investitore - oltre a consentire il rafforzamento del capitale di rischio - sia utile a:

- Elevare l'affidabilità finanziari dell'impresa, agevolando il reperimento dei finanziamenti per lo sviluppo del capitale circolante;
- Agevolare la realizzazione di una gestione professionale ed oggettiva, attenuando così i condizionamenti di natura familiare;
- Agevolare i processi di partnership con altre imprese, ovvero diffusione e concentrazione utili al perseguimento di dimensioni più adatte a sostenere la concorrenza internazionale;
- Stimolare nell'imprenditore e nel gruppo dirigente azioni più innovative e interventi più incisivi.

Il fondo può garantire soltanto investimenti in attività reputate economicamente efficienti. Il fondo non può fornire garanzie per imprese in difficoltà, ai sensi degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Le operazioni del Fondo non possono riguardare dei meri finanziamenti delle passività delle imprese, bensì operazioni come di seguito specificato.

L'Azione si realizza attraverso l'intervento della Regione finalizzato ad incrementare in misura non superiore al 50% appositi fondi chiusi promossi dal sistema bancario e/o da altri soggetti i quali possono partecipare al capitale delle PMI con una quota di minoranza fino ad un tetto massimo del 30% per un arco temporale massimo di cinque anni, così come stabilito dal punto b), comma 4) dell'art. 9, della L.R. 23/01. Allo scadere del periodo (non superiore ai 5 anni) prefissato per il rientro della partecipazione con il collocamento della stessa possibilmente alla proprietà storica della società, il rimborso avverrà secondo i seguenti principi:

- a) Ove la liquidazione della partecipazione si realizzi con utili, al "Fondo" va restituita l'anticipazione originariamente concessa, oltre agli utili eventuali ripartiti in modo proporzionale alla quota di anticipazione a suo tempo concessa dallo stesso fondo;
- b) Ove la liquidazione della partecipazione sia pari o inferiore all'investimento iniziale (ossia si realizzi con una perdita), al "Fondo" va restituito un importo proporzionale alla quota di anticipazione a suo tempo concessa dallo stesso Fondo (la perdita, quindi, va sostenuta proporzionalmente dall'investitore e dalla Regione nella stessa misura dell'intervento finanziario originario di ognuno).

Il fondo relativo al Capitale di Rischio viene attivato mediante apposito convenzionamento.

Per le linee di intervento relative al Capitale di Rischio, le aziende ammesse alle agevolazioni sono le PMI definite secondo la normativa nazionale L. 488/92 e quella comunitaria, costituite sotto forma di società di capitali. Le procedure sono quelle definite dalla L.R. 3/01 così come modificata dalla L.R. 23/01, che disciplina i regimi regionali di aiuto alle PMI in attuazione del regolamento CE n. 70/01.

Il Fondo Capitale di Rischio finalizzato allo svolgimento delle seguenti operazioni:

Azioni finalizzate allo sviluppo degli investimenti, anche attraverso interventi innovativi di Ingegneria finanziaria, incentivando:

Investimenti in attività produttive industriali e dei servizi alle PMI;

Interventi di capitalizzazione e patrimonializzazione delle PMI;

Interventi di seed capital e di start up per nuova imprenditorialità, anche in una logica di terziarizzazione

dei processi produttivi;

Interventi di assistenza tecnica alle imprese per quotazioni in Borsa;

Interventi legati ad iniziative di internazionalizzazione;

Interventi a sostegno delle operazioni di garanzia dei Consorzi FIDI.

5. Termini e modalit di presentazione delle proposte

Le domande a firma del legale rappresentante del soggetto proponente, saranno indirizzate all'Assessorato Industria, Commercio e Artigianato, Settore Industria, Corso Sonnino, 177 - BARI.

Alle domande dovr essere allegata la seguente documentazione:

a) copia autentica, ex art. 14, Legge 15/68 o legislazione equivalente per il concorrente straniero stabilito in altro Paese membro dell'U.E. dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente e di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento, nel caso di raggruppamenti di imprese;

b) idonea documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui al successivo punto 6;

c) dichiarazione sottoscritta in forma semplice dal legale rappresentante della societ richiedente o, nel caso di raggruppamenti di imprese da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento, di non trovarsi in una o pi delle cause di esclusione previste al successivo punto 7;

d) documentazione di cui al successivo punto 8.

Le domande complete di tutta la documentazione di cui sopra, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo plico postale raccomandato entro il sessantesimo giorno dalla data di invio della comunicazione all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunit Europea del presente bando di gara.

Le domande e la documentazione inoltrate oltre il termine prescritto non verranno prese in considerazione. Far fede la data di spedizione postale.

6. Requisiti dei soggetti ammessi a partecipare.

6.1 I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere od aver previsto la realizzazione di una struttura interna adeguata, dedicata all'attivit di investimento nel capitale di rischio.

A tal fine dovranno essere indicati il numero, la qualifica ed il curriculum vitae delle persone dedicate a tale attivit alla data di presentazione della proposta e di quelle in via di assunzione o di conferimento di un incarico professionale continuativo entro il termine di cui al punto 2.2;

6.2 Nel caso di raggruppamenti di imprese ai sensi del punto 2.3 i requisiti di cui al punto 6.1 si considerano soddisfatti se presenti in almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento.

7 Cause di esclusione

Non sono ammesse a partecipare le imprese che, per qualsiasi ragione si trovino in condizione di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, commissariamento, ovvero siano oggetto di procedimenti di tali situazioni. Non sono ammesse altres le imprese i cui legali rappresentanti non soddisfino i requisiti di onorabilit previsti dall'art. 109, D.lvo 1/09/93, n. 385.

8 Criteri di aggiudicazione: ex art. 23, comma 1, lettera b) D.lvo n. 157/95

8.1 La individuazione del soggetto attuatore sar effettuata fra le imprese proponenti che soddisfino i requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3, e non escluse ai sensi del precedente punto 7, sulla base della proposta presentata, che dovr contenere i seguenti elementi:

a) descrizione delle modalit operative, dei tempi e dei criteri che saranno seguiti nell'attuazione dell'attivit

di investimento, con particolare riferimento:

- alle modalit di ricerca e selezione delle opportunit di investimento;
- alle modalit che saranno seguite nella gestione della partecipazione;
- b) indicazione dell'ammontare percentuale minima di risorse finanziarie aggiuntive di investitori privati;
- c) indicazione delle modalit di distribuzione degli utili e delle perdite. E' esclusa qualsiasi preferenza per gli investitori privati;
- d) indicazione della commissione annuale (management fee) calcolata sull'ammontare totale delle Risorse conferite a favore del Soggetto Attuatore, che comunque non potr essere superiore al 5%;
- e) documentazione che precisi il mercato in cui opera o intende operare il fondo, ed i criteri e le condizioni di partecipazione al capitale sociale delle imprese che intende partecipare e che attesti le modalit e gli strumenti con cui il soggetto intende attivarsi sul territorio regionale per le attivit di comunicazione e consulenza. Per quanto riguarda il mercato verranno privilegiate le societ che intendono investire in imprese appartenenti al pi ampio numero di settori, a parit di professionalit del soggetto gestore nei diversi settori in cui intende operare (criterio dell'ampiezza settoriale).
- f) curriculum vitae societario e dei professionisti, o dei soli professionisti se trattasi di gestore di un fondo costituendo ex novo, in grado di evidenziare la professionalit , la competenza e l'indipendenza del management e dei consulenti e le eventuali precedenti esperienze imprenditoriali nelle aree di alta tecnologia;
- g) dichiarazione del legale rappresentante in merito alla composizione della struttura destinata all'esercizio dell'attivit , ai sensi di quanto indicato ai punti 2.2 e 6.1 che precedono.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria pubblicato sul B.U.R.P.; avverso tale graduatoria i soggetti interessati entro 30 gg. dalla data della sua pubblicazione, possono presentare opposizione all'Ass.to I.C.A. - Settore Industria, che si esprime nei successivi 30 gg.

8.2 Sono ammesse offerte condizionate alla futura concreta ed effettiva partecipazione dei coinvestitori privati, nella misura minima indicata nell'offerta. Tale condizione dovr essere realizzata al momento della stipula della convenzione e comunque non oltre 90 giorni dall'aggiudicazione della gara.

8.3 Per l'individuazione del soggetto attuatore ciascuna proposta ricever un punteggio fino a un max di 100 punti, cos ripartito fra gli elementi di cui alle precedenti lettere a) - b) - d) - e) - f) del punto 8.1:

- a) 15 su 100
- b) 20 su 100
- d) 15 su 100
- e) 25 su 100
- f) 25 su 100

9. Dotazione della Misura

La dotazione della Misura ammonta complessivamente pari a 22.000.000 EURO, su operazioni di finanziamento e suddivisi come segue:

Cofinanziamento

Comunitario

FESR 11.000.000 EURO

Spesa Pubblica

Nazionale 7.700.000 EURO

Spesa di Cofinanziamento

Regionale 3.300.000 EURO

10. Obbligo del Soggetto Gestore.

10.1 Istruttoria

L'istruttoria delle domande pervenute alle Finanziarie, sar effettuata da un proprio Nucleo di Valutazione

con comprovata competenza in materia di credito delle imprese.

I criteri di selezione individuati per gli interventi che richiedono l'accesso al fondo vengono esplicitati nei seguenti parametri:

Iniziative che completano filiere settoriali o territoriali;

Investimenti in iniziative innovative;

Tutela dell'ambiente e delle risorse naturali in una prospettiva di sviluppo sostenibile;

Analisi tecnico-economico-finanziaria del progetto di investimento attraverso i seguenti parametri di valutazione:

o Idoneità dell'azione proposta in relazione al piano di sviluppo aziendale presentato;

o Idoneità finanziaria dell'investimento proposto, in particolare della sua capacità di generare flussi finanziari atti a remunerare il capitale investito;

o Idoneità dell'impresa nel medio periodo, di consolidare l'assetto patrimoniale conseguito attraverso l'intervento del Fondo.

e) Stipula convenzione

Con l'accettazione dei capitali conferiti, il gestore del fondo obbligato:

f) a stipulare una convenzione di attuazione con l'Ente Regione, volta a regolamentare e garantire la più efficace gestione e controllo del Fondo,

g) a comunicare all'Assessorato Industria, Commercio e Artigianato, Settore Industria le eventuali modifiche ed integrazioni intervenute relativamente alla consistenza globale del Fondo, alla composizione delle cariche sociali e alle convenzioni stipulate con gli istituti di credito presso cui depositato il fondo;

h) a restituire, in caso di scioglimento anticipato del fondo, di cessazione del consorzio o di inoperatività, le disponibilità residue alla Commissione Europea e alla Regione Puglia e agli altri Enti cofinanziatori, in misura proporzionale alle loro quote di partecipazione al Fondo.

i) Ai fini di illustrare le attività del fondo, la Finanziaria beneficiaria si impegna a redigere una relazione per anno civile da presentare al Comitato di Sorveglianza, previo parere dell'Assessorato I.C.A., Settore Industria della Regione Puglia, che dovrà comprendere un bilancio del fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti, l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate (investimenti effettuati, crediti concessi, garanzie concesse per impresa e per settore, nel rispetto del principio della riservatezza), i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.

j) la Finanziaria si impegna altresì a tenere a disposizione della Commissione Europea tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate nei tre anni successivi all'ultima operazione di pagamento effettuato dalla Commissione Europea sulla forma d'intervento.

10.3 Soggetti destinatari dell'intervento

Per le linee d'intervento relativo al Capitale di Rischio, le aziende ammesse alle agevolazioni sono le PMI definite secondo la normativa nazionale legge 488/92 e quella comunitaria costituita sotto forma di società di capitali.

11. Documentazione finale

I soggetti attuatori degli interventi ammessi a finanziamento sono tenuti a trasmettere alla struttura preposta alla gestione della Misura, entro sei mesi dalla data dell'atto di collaudo, tutti gli atti, in copia conforme all'originale, riguardanti le spese sostenute con relativa certificazione dell'avvenuta effettiva

liquidazione delle stesse.

I soggetti attuatori sono tenuti a conservare a disposizione della Regione Puglia o della Commissione europea, nonché dei tecnici da queste incaricati, la documentazione originale per i sette anni successivi al completamento dell'intervento.

12. Controlli in corso d'opera

La Regione, la Commissione Europea e la Corte dei Conti delle Comunità Europee esercitano controlli sulle attività del Fondo. È fatto obbligo pertanto, ai beneficiari, di consentire ai funzionari della struttura dell'Ass.to I.C.A. preposta alla gestione della Misura e di altri organismi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco degli interventi finanziati, finalizzati alla verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione delle opere e della loro conformità ai progetti approvati.

13. Revoca dei contributi

La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze della Finanziaria beneficiaria, alle disposizioni attuative per la realizzazione della misura citata in premessa e agli obblighi previsti dalla convenzione da stipularsi con il beneficiario nonché alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, si riserva la facoltà di revocare la partecipazione pubblica al Fondo e di recuperare i relativi conferimenti, compresa la quota-parte di competenza - dei proventi netti, previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato.

Nel caso in cui il Fondo venisse utilizzato per operazioni non conformi al presente bando e alla convenzione stipulata, la Commissione Europea può richiedere in ogni momento allo Stato membro la restituzione di tutto o parte del contributo comunitario versato al Fondo.

Ove nel corso dei controlli disposti ai sensi del punto precedente venga accertato, in qualsiasi modo, il mancato rispetto delle disposizioni del presente bando nonché delle normative comunitarie, nazionali e regionali, i contributi concessi sono revocati con provvedimento motivato della struttura dell'Ass.to I.C.A. preposta alla gestione della Misura, con recupero delle somme erogate.

14. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1260/99, al QCS 2000 - 2006 e al Regolamento (CE) n. 1685 del 28 Luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali.

Il presente bando inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea, e successivamente pubblicato, menzionando la data di spedizione al succitato Ufficio Comunitario 12/09/2002:

a) sul B.U.R.P.

b) sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it ;

c) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

d) su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano regionale di particolare diffusione, sotto forma di estratto.

Il Dirigente di Settore

Ing. Felice Decemvirale

Atti di Organi monocratici regionali
